

« Confido di poter presto adottare provvedimenti che rispondano a giuste richieste.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CELLI** ».

Valenzani. — *Al ministro del tesoro.* — « Perchè dichiarare quali provvedimenti intenda adottare per tutelare gli interessi dei detentori delle cartelle del prestito della Repubblica di San Marino in seguito alle mancate estrazioni dei titoli da rimborsarsi, approssimandosi la data della successiva estrazione (30 giugno 1919), tenendo conto che il Governo del tempo facilitò in tutti i modi l'emissione del prestito i cui titoli in massima parte furono acquistati nel Regno e da cittadini di modeste condizioni finanziarie ».

RISPOSTA. — « In seguito alle note malversazioni del fiduciario del Governo della Repubblica di San Marino, questa, essendo nell'assoluta impossibilità di far fronte ai propri impegni, fu costretta a sospendere le estrazioni.

« Sono in corso trattative, per conoscere in qual modo il Governo Sanmarinese possa e intenda provvedere al riordinamento del servizio del prestito.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **BELOTTI** ».

Veroni — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere se constatato il lungo e felice esperimento fatto dagli impiegati comunali nella esplicazione delle funzioni di segretario comunale, loro affidate in virtù del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, non creda equo provvedere con opportuna disposizione a sistemare la posizione degli anzidetti funzionari mutando l'abilitazione provvisoria in definitiva senza esami ».

RISPOSTA. — « A termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, modificato dal decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 682, coloro che hanno ottenuto la patente provvisoria di segretario comunale trovandosi in possesso della licenza ginnasiale o tecnica ed abbiano lodevolmente coperto l'ufficio per non meno di tre mesi, possono essere ammessi ai primi esami che verranno indetti per l'abilitazione definitiva. Gli interessati hanno ripetutamente fatte premure per essere dispensati da quella prova d'esame, ma il Ministero non ha creduto di poter aderire, e ciò sia per non pregiudicare coloro che

hanno conseguito la patente in base all'articolo 162 della legge comunale e provinciale, sia per non privare le Amministrazioni della effettiva garanzia che per esse rappresenta una prova d'esame felicemente superata ».

« *Il sottosegretario di Stato*

« **GRASSI** ».

Vinaj. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda giusto ed umanitario considerare dal punto di vista generale l'opera dei medici condotti e le sudate benemeritenze conquistate durante la guerra e la recente disastrosa epidemia — e da quello particolare la posizione di responsabilità loro creata dal nuovo regolamento contro gli infortuni agricoli — in confronto del nessuno speciale miglioramento morale ed economico loro accordato in questi momenti in cui doverosamente lo Stato e gli altri enti pubblici si preoccupano delle sorti non liete dei loro funzionari ».

RISPOSTA. — « Per quanto per i medici condotti, come per tutti gli altri impiegati degli enti locali, ogni provvedimento diretto a migliorarne la retribuzione non può che emanare dalle Amministrazioni da cui essi dipendono e sulle quali lo Stato non esercita che una funzione di vigilanza, tuttavia il Governo non ha mancato di considerare le particolari esigenze di quegli impiegati nelle eccezionali difficoltà create dalla guerra. Così, col decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, fu fatto obbligo agli enti locali di concedere al personale dipendente, e quindi anche ai medici condotti, una indennità corrispondente a quella concessa dallo Stato ai propri impiegati. Crescendo ancora le esigenze con l'altro decreto luogotenenziale 9 marzo ultimo scorso, n. 338, previa abrogazione del precedente, si è disposto che le Amministrazioni locali assegnino, con decorrenza dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, ai rispettivi impiegati — compresi naturalmente i medici — un'indennità mensile nella misura e con le limitazioni stabilite per gli impiegati governativi dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, rimanendo fermi i miglioramenti di stipendio già concessi da dette amministrazioni al proprio personale.

Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, con-